

FONDAZIONE “ MONS. G. COMI ”
O.N.L.U.S.
sede in LUINO (VA)

STATUTO

ORIGINE, SCOPI E MEZZI

Articolo 1

- Origine, denominazione, sede -

L'Ente trae origine dal Pio Ricovero Mons. Gerolamo COMI per i vecchi poveri abbandonati in Luino, fondato dal Reverendo Mons. Gerolamo COMI con atto di donazione 18 gennaio 1907, con il quale il medesimo elargì per l'Istituzione del Pio Ente la somma di £. 50.000. All'aumento del patrimonio concorse notevolmente la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde con l'elargizione di £. 15.000. Venne eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 2 agosto 1914 con configurazione di IPAB.

A seguito dell'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato l'Ente adegua lo Statuto alla sua natura privatistica assumendo la denominazione di Fondazione Mons. G. Comi Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di usare tale denominazione in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, anche con la dizione abbreviata Fondazione Mons. G. Comi ONLUS.

La Fondazione è retta dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto.

La Fondazione ha sede legale in Luino (Va) – Via Forlanini, al civico n° 6.

Articolo 2

-Scopi istituzionali-

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, con esclusione di ogni scopo di lucro.

La Fondazione ha lo scopo di ospitare, per libera scelta degli interessati o in casi di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza, persone in condizione di totale o parziale autosufficienza, fornendo agli ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché sanitario-riabilitative.

Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- l'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture Protette e Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale;
- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

Per l'attuazione delle suddette finalità la Fondazione potrà avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti sul territorio.

La Fondazione può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della gestione associata di servizi e presidi.

La Fondazione svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, con titolo di priorità di accesso ai servizi a favore degli anziani e/o utenti residenti nei Comuni che già all'origine beneficiarono dell'Istituzione Ricovero Mons. Gerolamo Comi secondo le volontà del fondatore, e che sono:

- AGRA
- BREZZO DI BEDERO
- BRISSAGO VALTRAVAGLIA
- CASTELVECCANA
- CURIGLIA CON MONTEVIASCO
- DUMENZA
- GERMIGNAGA
- GRANTOLA
- LUINO
- MACCAGNO
- MESEZANA
- MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
- PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE
- PORTO VALTRAVAGLIA
- TRONZANO LAGO MAGGIORE
- VEDDASCA

I Comuni elencati comprendono nel loro territorio, e, perciò, rappresentano, le popolazioni di tutti i luoghi indicati dalla volontà del Fondatore.

Articolo 3 **-Norme organizzative-**

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 2, se non alle stesse direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati, in armonia con lo Statuto medesimo, l'organizzazione, le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni dell'Ente e le modalità di accesso degli utenti agli stessi.

Saranno ivi disciplinati, inoltre, le forme e modalità di collaborazione dei membri delle associazioni di volontariato, di cui all'art. 2 del presente Statuto.

La Fondazione provvede alla redazione ed alla approvazione della Carta dei Servizi per stabilire le forme essenziali di garanzia e sicurezza riservate agli ospiti.

Il trattamento sanitario e assistenziale degli ospiti e/o degli utenti dei servizi erogati dalla Fondazione è improntato alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti; ad essi viene lasciata piena libertà di culto.

PATRIMONIO E NORME ECONOMICHE

Articolo 4 -Patrimonio-

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione n° del

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- oblazioni, legati ed erogazioni;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Articolo 5 -Mezzi finanziari-

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- contributi ed erogazioni di persone fisiche e persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, nei limiti di legge.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione.

I corrispettivi dovuti per i servizi offerti posti a carico degli ospiti, degli obbligati per legge o contratto o delle Pubbliche Amministrazioni, sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 6 -Organi-

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.
- Il Revisore dei Conti

Articolo 7

-Consiglio di amministrazione-

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente.

Un membro è, di diritto, il Parroco pro-tempore di Luino o suo delegato.

Tre membri sono nominati dal Comune di Luino, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Tre membri sono designati dai Comuni richiamati all'art. 2, escluso il Comune di Luino, con le modalità di cui ai commi successivi.

Per l'elezione dei predetti tre membri, il Presidente della Fondazione convoca, con congruo anticipo rispetto alla normale scadenza del Consiglio, i Sindaci dei Comuni richiamati all'art.2, escluso il Comune di Luino.

Il Collegio dei Sindaci si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Sindaci interessati, o loro delegati.

Il Collegio dei Sindaci provvede alla elezione dei tre membri di competenza, con voto limitato a due nominativi. Si intendono eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano per età.

Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente, i Sindaci e gli Assessori in carica dei 16 Comuni costituenti.

La carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di amministratore e dirigente di enti ed organismi con cui sussistano rapporti economici, di controllo o di consulenza, e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la Fondazione.

Articolo 8

-Durata e rinnovo del consiglio di amministrazione-

I membri elettivi durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati senza interruzione solo una volta.

Il Consiglio di Amministrazione, comunque, resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione che si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Articolo 9

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del membro di diritto, che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dall'incarico per altre cause di uno dei consiglieri, il Presidente ne darà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; i consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.

Qualora venisse contemporaneamente meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, ed i soggetti titolari della competenza alla nomina provvederanno a nuove designazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta decadenza.

Articolo 10
-Indennità di carica-

Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente sono gratuite, salvo rimborsi per eventuali spese, debitamente documentate, sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 11
-Compiti del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi e verificarne l'attuazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale e redigere la relazione morale e finanziaria;
- c) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio;
- d) deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- e) nominare il personale direttivo dell'Ente, stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario del Consiglio;
- f) nominare il Revisore dei Conti;
- g) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- h) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno sei dei suoi membri, da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- i) deliberare su tutti gli argomenti che interessano la Fondazione.

Articolo 12
-Adunanze del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qual volta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno ventiquattro ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno

Articolo 13
-Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Chi abbia un interesse personale diretto o si trovi in conflitto di interessi non può prendere parte alla deliberazione.

Il Segretario provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmate da tutti gli intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

NOMINA, ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE

Articolo 14
-Presidente-

Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano d'età, il Consiglio di Amministrazione nomina, nel suo seno, con la maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vicepresidente, tra i membri elettivi. La votazione dovrà tenersi a scrutinio segreto.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, salvo revoca dall'incarico, da adottarsi con apposita deliberazione, previa presentazione di mozione motivata di revoca, sottoscritta da almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione. La revoca si intenderà approvata con il voto favorevole di almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente entro 30 giorni.

Articolo 15
-Compiti del Presidente-

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigilare sul buon andamento dell'Ente;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- adottare, nei casi d'urgenza i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

REVISORE DEI CONTI

Articolo 16

-Revisore dei Conti-

Il controllo sulla gestione economico-finanziaria e la vigilanza sulla regolarità contabile dell'Ente sono affidati ad un Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

A tal fine il Revisore può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio di Amministrazione.

Si applicano al Revisore dei Conti le norme di legge in materia.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

-Esercizio finanziario-

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Articolo 18

-Servizio di cassa, pagamenti e riscossioni-

Il servizio di cassa viene effettuato da istituto bancario di notoria solidità designato dal Consiglio di Amministrazione.

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali muniti della firma del Presidente e del Segretario.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

-Durata, liquidazione e devoluzione-

La Fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo.

Nell'eventualità in cui lo scopo della Fondazione fosse esaurito, il Consiglio, all'unanimità potrà promuovere la modifica dello scopo istituzionale, indirizzando le

attività della Fondazione, nell'ambito esclusivo di quanto disposto dall'art. 10 del Decreto legislativo n.460/97, a favore di altre categorie di persone svantaggiate. In caso di estinzione, per qualunque causa di cui all'art. 27 del Codice Civile, o scioglimento, possibile solo per volontà unanime dei membri del Consiglio di Amministrazione, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in analoga attività, oppure al Comune in cui la Fondazione ha sede legale, con vincolo di destinazione a fini di pubblica utilità, secondo le intenzioni del Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione dei pareri eventualmente richiesti dalla legge.

Articolo 20
-Norme generali-

Per tutte le disposizioni non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.